











Prefettura di Ancona Ambito Territoriale Sociale IX Comune Belvedere Ostrense Comune Castelbellino Comune Castelplanio Comune Cupram















Comune Jesi Comune Maiolati Spontini Comune Mergo Comune Monsano Comune Montecarotto Comune Monte Rober

















Comune Morro d'Alba Comune Poggio San Marcello Comune Rosora Comune San Marcello Comune San Paolo Di Jesi Santa Maria Nuova Comu

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

PREFETTURA DI ANCONA **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 9 COMUNI AMBITO**













Prefettura di Ancona

Ambito Territoriale Sociale IX Comune Belvedere Ostrense Comune Castelbellino Comune Castelplanio Comune Cupran



































Comune Morro d'Alba Comune Poggio San Marcello Comune Rosora Comune San Marcello Comune San Paolo Di Jesi Santa Maria Nuova Comu

PROTOCOLLO D'INTESA

per

la realizzazione di attività di volontariato per i migranti richiedenti lo Status di Protezione Internazionale

Premesso che:

- a partire dai primi mesi del 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale, che sono giunti sulle coste italiane;
- i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche in questa provincia ed in particolare anche nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale n. 9;
- il fenomeno della migrazione, nella sua consistenza numerica e con una irregolarità di flusso, tende a manifestarsi in maniera sempre più continuativa e meno episodica, tanto da rendere opportuno un programma di attività che possono essere organizzate secondo uno schema ripetibile e stabile, evitando di disperdere energie preziose alla ricerca di interventi non significativi rivolti ai migranti;
- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio dell'ATS 9 da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio;

- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti;
- si ritiene pertanto strategico dare avvio anche ad azioni di valore sociale culturale che siano di utilità ai migranti stessi, favorendo la loro integrazione con le realtà territoriali e che contemporaneamente permettano di promuovere il dialogo interetnico ed interreligioso con il territorio ospitante, utile ad accrescere la sensibilizzazione del contesto sociale e la cultura dell'accoglienza per ridurre e contrastare le errate percezioni sulla sicurezza urbana.

Considerato che:

- sono state presentate istanze alla competente Questura di Ancona e sono in corso le procedure previste dalla normativa per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare pertanto di fondamentale importanza, in un'ottica di integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante;

Richiamati:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge quadro sul volontariato" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18: "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";

- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 che stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;
- la Legge della Regione Marche 30 maggio 2012, n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";
- l'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014;
- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà
 Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per
 l'Immigrazione e l'Asilo Politico del 1° dicembre 2014, ad oggetto:
 "Attività di volontariato svolte dai migranti";
- la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona Prot. N. 3277 Area IV del 20.01.2015, di oggetto: "Attività di volontariato svolte dai migranti";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142; "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ARTICOLO 2 Oggetto e finalità

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti inseriti dalla Prefettura di Ancona nelle strutture di accoglienza del territorio dell'ATS 9 gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalla Prefettura stessa (di seguito nominati "Soggetti gestori").

Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li ospita, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo attivo, partecipe e che restituiscano loro dignità. Le attività sono svolte a favore della collettività territoriale ospitante, contribuendo a conseguire un bene e un valore di natura altamente sociale per le Comunità e per i territori in cui esse vengono realizzate. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante.

Le attività svolte non dovranno essere in nessun modo sostitutive di attività svolte precedentemente da lavoratori subordinati direttamente o indirettamente assunti o appaltati o subappaltati e/o esternalizzati.

ARTICOLO 3 Requisiti per l'attività di volontariato

Le parti concordano che l'attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini stranieri accolti nelle strutture che:

- Abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale;
- Abbiano sottoscritto il patto di volontariato allegato, che costituisce parte integrante del protocollo.

ARTICOLO 4 Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato

I Comuni dell'ATS 9, singolarmente o attraverso l'attività di coordinamento espletata dell'Ambito sociale n. 9, d'intesa con i soggetti gestori, individuano le attività di volontariato che possono essere svolte dai migranti e curano la predisposizione di un progetto descrittivo delle attività da proporre agli stessi tra quelle proposte dai singoli Comuni, dandone comunicazione alla Prefettura.

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati:

- l'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;

- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste.

Le attività di volontariato in cui potrà essere coinvolto il migrante dovranno principalmente inserirsi nel contesto delle attività di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni del migrante. Tali attività e prestazioni dovranno essere rese con la supervisione di un tutor appartenente ad uno dei Comuni dell'ATS 9 sottoscrittore del presente protocollo al fine di garantire la massima realizzazione delle potenzialità educative – formative del progetto approvato.

ARTICOLO 5 Impegni delle parti

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.

I soggetti gestori delle strutture - anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a:

- favorire la reciproca collaborazione e promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obbiettivi del presente Protocollo:
- individuare tra tutti i soggetti ospitati presso le proprie strutture le persone migranti disponibili a svolgere attività di volontariato mediante attività di mediazione culturale:
- attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dei migranti secondo quanto previsto dall'articolo 4 e fornire adeguata copertura assicurativa dei migranti volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi sollevando i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alle attività oggetto del presente protocollo, così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'art. 30 della legge n. 383/2000;
- fornire la formazione necessaria affinché i migranti volontari possano attendere alle attività previste;
- garantire la presenza di tutor al fine di assicurare la realizzazione dei progetti e delle attività programmate che affianchi e coordini i soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.

I Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale n. 9 si impegnano a:

- dotare i migranti, nell'ambito delle attività svolte, di idonei strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria ed altrui incolumità;
- dotare i migranti, nell'ambito delle attività svolte, di idonei strumenti, se necessari, affinché sia riconoscibile lo svolgimento da parte degli stessi dell'attività di volontario;
- fornire personale tecnico che coordini e sovrintenda l'attività dei migranti volontari per la realizzazione dei progetti da attuare;
- assicurare, singolarmente o con il supporto dell'Ambito sociale n. 9, il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo e trasmettere alla Prefettura di Ancona i dati inerenti il numero dei migranti volontari impegnati in attività di volontariato, nonché le tipologie di attività svolte.

Articolo 6 Monitoraggio

La Prefettura cura il monitoraggio della presente intesa, anche convocando, se occorre, un tavolo tecnico di coordinamento.

Articolo 7 Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo stesso e si intende rinnovata tacitamente, salvo interventi legislativi che modifichino le norme vigenti ed il recesso delle parti formalmente comunicato.

È possibile la successiva adesione di ulteriori soggetti alla presente intesa mediante sottoscrizione della stessa. Tale adesione verrà notificata ai fini della formale accettazione a tutti i firmatari del presente atto.

Art. 8 Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.













Prefettura di Ancona Ambito Territoriale Sociale n. IX Comune Belvedere Ostrense Comune Castelbellino Comune Castelplanio Comune Cupran



















Comune Filottrano Comune Jesi Comune Maiolati Spontini Comune Mergo Comune Monsano Comune Montecarotto Comune Monte Rober















COMUNE DI STAFFOLO

Comune Morro d'Alba Comune Poggio San Marcello Comune Rosora Comune San Marcello Comune San Paolo Di Jesi Santa Maria Nuova Comu

PREFETTURA DI ANCONA	
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N. 9	
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	
COMUNE DI CASTELBELLINO	
COMUNE DI CASTELPLANIO	
COMUNE DI CUPRAMONTANA	
COMUNE DI FILOTTRANO	
COMUNE DI JESI	
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	
COMUNE DI MERGO	
COMUNE DI MONSANO	
COMUNE DI MONTECAROTTO	
COMUNE DI MONTE ROBERTO	
COMUNE DI MORRO D'ALBA	
COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO	
COMUNE DI ROSORA	
COMUNE DI SAN MARCELLO	
COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI	
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	

PATTO DI VOLONTARIATO

lo	sottoscritto			nato in								
			attualmente	ospitato	presso	la	struttura	sita	in			
			Con l'assistenza d	i un mediato	re culturale	!						
	DICHIARO											
	Di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale ;											
		 Di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita; Di aver deciso di aderire in maniera LIBERA e VOLONTARIA, ad una associazione e/o organizzazione di volontariato; 										
	 Di impegnarmi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o i gruppi, secondo le indicazioni che mi saranno date dall'Associazione e/o Organizzazione cui he aderito e dell'educatore e/o dal tecnico che seguirà il corretto svolgimento delle attività che m saranno richieste; 											
	5.											
DICHIARO												
	Altresì, in piena consapevolezza e libertà, si sottoscrivere il presente patto di volontariato.											
		, N										
						II s	ottoscritto					
II N	∕Iedia	atore culturale										
(ne	nme (e cognome)										